SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 1705

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

(V. Stampato Camera n. 1258)

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 1º dicembre 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 1993

Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati. Restano ferme tutte le altre norme previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, relative alla nomina delle predette categorie di personale.

Art. 2.

- 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, nominati tali, rispettivamente, con decreto del Presidente della Repubblica e con deliberazione dei competenti organi della Croce rossa italiana, ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purchè abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio, anche a più riprese, nell'ambito del Corpo militare della Croce rossa italiana, di durata complessivamente non inferiore a quella prevista per il servizio di leva.
- 2. L'esercizio, da parte degli interessati, della facoltà di avvalersi dell'esonero a norma del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e dalle Capitanerie di porto.